

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-534 del 31/01/2024
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA SYNTHESIS S.P.A. PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FONTEVIVO (PR) VIA BIANCONESE, 118 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 299/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2024-569 del 31/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trentuno GENNAIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 ,successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

PREMESSO CHE:

- il provvedimento di adozione di AUA emesso dalla Provincia di Parma il 17/10/2014 prot. n. 68467 recepito dal Provvedimento unico conclusivo Prot. n. 9801 del 27.10.2014 rettificato con prot. n. 10358 del 11.11.2014 rilasciato alla Ditta SYNTHESIS SPA dal SUAP Comune di Fontevivo per lo stabilimento siti in comune di Fontevivo (PR), Strada Bianconese, 118, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- il provvedimento di adozione di AUA emesso dalla Provincia di Parma il 07/09/2015 prot. n. 59194 recepito dal Provvedimento unico conclusivo Prot. n. 9420 del 22/09/2015 di modifica dell'atto di adozione di AUA emesso dalla Provincia di Parma il 17/10/2014 prot. n. 68467 recepito dal Provvedimento unico conclusivo Prot. n. 9801 del 27.10.2014 rettificato con prot. n. 10358 del 11.11.2014;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fontevivo con nota prot. n. 14384 del 28/11/2023 ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2023/202036 del 28/11/2023, presentata dalla Ditta SYNTHESIS S.P.A. nella persona del Sig. Roberto Villa Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede legale sita in Piazza Buonarroti, 32 comune di Milano (PR) CAP 20145 e stabilimento sito ubicato in comune di Fontevivo (PR), Via Bianconese, 118, Loc. Bianconese CAP 43010, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP con Prot. n. 9801 del 27.10.2014 rettificata con provv. prot. n. 10358 del 11.11.2014 e smi con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- che l'attività principale dichiarata dalla ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "commercio all'ingrosso di prodotti chimici";

RILEVATO CHE:

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2023/202869 del 29/11/2023 alla quale la Ditta ha risposto con nota trasmessa dal SUAP in data 14/12/2023 prot. n. 15254 ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2023/212543 del 14/12/2023 nella quale si specifica che *"Il legale rappresentante della ditta e presidente del CDA è il Sig. Roberto Villa a far data dal 26 luglio 2013 (data di nomina verbale CDA), da allora il legale rappresentante è il sig. Villa Roberto. Il gestore degli impianti è il Dott. Eugenio Paolo Fuochi, vice presidente del CDA ed amministratore delegato. Il Dott. Eugenio Paolo Fuochi è stato delegato dal CDA per dare esecuzione in via esclusiva a tutti gli adempimenti in materia di tutela ambientale, come si evince dalla visura camerale allegata (...)."*;
- che l'istanza alla data del 14/12/2023 risulta correttamente presentata.

VISTI:

- la richiesta di pareri di Arpae SAC prot. n. PG/2023/213413 del 15/12/2023;

- la richiesta di integrazioni di Arpae SAC prot. n. PG/2024/2553 del 09/01/2024, formulata a seguito di quanto disposto dal Comune di Fontevivo con nota prot. n. 260 del 08/01/2024 acquisita a protocollo Arpae PG/2024/1938 del 08/01/2024;
- la relazione tecnica di ST prot. n. PG/2024/7346 del 15/01/2024, depositata agli atti;
- le integrazioni fornite dalla Ditta e trasmesse dal SUAP in data 23/01/2024 prot. n. 1012 ed acquisite a protocollo Arpae n. PG/2024/12566 del 23/01/2024;
- la richiesta di parere definitivo al Comune di Fontevivo di Arpae SAC prot. n. PG/2024/13101 del 23/01/2024;
- il parere favorevole del Comune di Fontevivo prot. n. 1085 del 24/01/2024 acquisito a protocollo Arpae PG/2024/14124 del 24/01/2024, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- il parere per quanto di competenza del Sindaco del Comune di Fontevivo del 24/01/2024 prot. n. 1090 (prot. Arpae PG/2024/14282 del 24/01/2024), espresso in riferimento alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale "...*Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie (TULLSS), visto il punto 15 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994, (...)*", richiesto da Arpae SAC con nota prot. n. PG/2024/10080 del 18/01/2024, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- il parere favorevole di AUSL dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 3787 del 17/01/2024 (prot. Arpae PG/2024/9192 del 17/01/2024), confermato dal parere prot. n. 6040 del 26/01/2024 (prot. Arpae PG/2024/15436 del 26/01/2024) allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 3);

CONSIDERATO CHE per le matrici scarichi idrici e impatto acustico:

la Ditta ha dichiarato il "*PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICA*" e "*l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale (per RINNOVO o PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICHE)*"

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

1. la Ditta risulta essere autorizzata agli scarichi in atmosfera con Prot. n. 9801 del 27.10.2014 rettificata con provv. prot. n. 10358 del 11.11.2014 e smi;
2. di tale autorizzazione si richiede modifica per inserimento di una nuova emissione denominata E12;
3. l'attività industriale prevede "commercializzazione, confezionamento e miscelazione di prodotti chimici e petrolchimici";
4. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020);
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
6. si prende atto che in istanza viene dichiarato l'invarianza delle altre emissioni già autorizzate;

7. si prende atto della presenza dell'emissione EMISSIONE E10:-"Camino di aerazione strumentazione di analisi laboratorio chimico" e EMISSIONE E11:-"Armadio aspirato laboratorio chimico";
8. è stata dichiarata la presenza di tre impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.:

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013 e s.m.i., **l'atto di adozione di AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento del. 17/10/2014 prot. n. 68467, modificato in modo sostanziale con endoprocedimento prot. n. 59194 del 07/09/2015** recepito Provvedimento unico conclusivo Prot. n. 9801 del 27.10.2014 rettificata con provv. prot. n. 10358 del 11.11.2014 e modificato con Provvedimento autorizzativo finale prot. n. 9420 del 22/09/2015, a favore della Ditta SYNTHESIS S.P.A. con Legale rappresentante il Sig. Roberto Villa e gestore il Sig. Eugenio Paolo Fuochi con sede legale sita in Piazza Buonarroti, 32 comune di Milano (PR) CAP 20145 e stabilimento sito ubicato in comune di Fontevivo (PR), Via Bianconese, 118, Loc. Bianconese CAP 43010, relativamente all'esercizio dell'attività di "commercio all'ingrosso di prodotti chimici", **esclusivamente per il titolo abilitativo sotto elencato:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

Per quanto di seguito riportato per la matrice **emissioni in atmosfera** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'**atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento del. 17/10/2014 prot. n. 68467, modificato in modo sostanziale con endoprocedimento prot. n. 59194 del 07/09/2015** recepito Provvedimento unico conclusivo Prot. n. 9801 del 27.10.2014 rettificata con provv. prot. n. 10358 del 11.11.2014 e modificato con Provvedimento autorizzativo finale prot. n. 9420 del 22/09/2015;

"...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E01:-"Caldaia a gasolio area H" per riscaldamento serbatoi della potenzialità pari a 698 kW

Materiale particolare	100	mg/Nm ³
-----------------------	-----	--------------------

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	170	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E06: -“Bruciatore a GPL” per riscaldamento fusti della potenzialità pari a 34,8 kW

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E07: -“Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio” della potenzialità pari a 80 kW

Materiale particolato	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4.000	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	170	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	650	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONI E03: - “Cappe laboratorio – Area H”

Gli effluenti gassosi provenienti dalle cappe devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti di liberano. L'abbattimento delle sostanze organiche volatili dovrà essere NON inferiore al 90%.

EMISSIONI E04: - “Zona confezionamento – Area G”

Gli effluenti gassosi provenienti dalle cappe devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti di liberano.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.100	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	2	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	7	m
COV (espressi come C-org. Tot.)	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI E08: - “Sfiato camera preriscaldamento fusti”

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	3	m

EMISSIONI E09: - “Zona confezionamento – Area G5-G6”

Gli effluenti gassosi provenienti dalle cappe devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti di liberano.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.600	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	6	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	7	m
COV (espressi come C-org. Tot.)	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI E12: - “Zona confezionamento – Area M”

(nuova emissione)

Gli effluenti gassosi provenienti dall'impianto da costituito da un riscaldatore e due reattori devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti di liberano.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	400	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	100	giorni
Altezza minima	6	m
Materiale particolare/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
COV (espressi come C-org. Tot.)	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'**emissione E12** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti l'emissione **E12**, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione E12, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E4 - E9 - E12 debbono avere una periodicità annuale.

Per gli impianti termici generanti le emissioni E01 e E06 il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli Organi di Controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Synthesis S.p.A.
Partita IVA/Codice fiscale:	03747810152
Sede legale:	Piazza Buonarroti n. 32, Milano (Milano)
Gestore:	Eugenio Paolo Fuochi
Sede locale impianti:	loc. Bianconese n.118, Fontevivo (Parma)
Lat. (WGS84):	44,868590
Long.(WGS84):	10,235012
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Commercializzazione, confezionamento e miscelazione di prodotti chimici e petrolchimici
Settore attività CRIAER:	4.10
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie prime acquistate e utilizzate [kg/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	220
Altezza media sbocco emissione:	10 m
Temperatura media emissioni:	340°K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	146 kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	763 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	302 kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	383.594 kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione di AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento del. 17/10/2014 prot. n. 68467, modificato in modo sostanziale con endoprocedimento prot. n. 59194 del 07/09/2015** recepito Provvedimento unico conclusivo Prot. n. 9801 del 27.10.2014 rettificata con provv. prot. n. 10358 del 11.11.2014 e modificato con Provvedimento autorizzativo finale prot. n. 9420 del 22/09/2015 **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione di AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento del.**

17/10/2014 prot. n. 68467, modificato in modo sostanziale con endoprocedimento prot. n. 59194 del 07/09/2015 recepito Provvedimento unico conclusivo Prot. n. 9801 del 27.10.2014 rettificata con provv. prot. n. 10358 del 11.11.2014 e modificato con Provvedimento autorizzativo finale prot. n. 9420 del 22/09/2015.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Comune di Fontevivo. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fontevivo, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fontevivo ed AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fontevivo all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2023/40868

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC** aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1



Comune di Fontevivo

Piazza Repubblica, 1 - 43010 Fontevivo (PR)
Tel. 0521/611911 - Fax 0521/610331 - C.F. 00429190341

Settore IV - Gestione e sviluppo del territorio

Servizio bandi LLPP, ambiente e impianti sportivi

Prot. n. (Vedi PEC)

Fontevivo, li 24/01/2024

Spett.le
SUAP sede
Tramite VBG

Spett.le
ARPAE – SAC di Parma
PEC aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: **SUAP n. 299/2023/Fontevivo** – Domanda di autorizzazione unica ambientale per modifica sostanziale all'AUA SUAP 122/2014/Fontevivo. Synthesis S.p.A. – **PARERE SERVIZIO AMBIENTE**

Il Responsabile del Settore IV – Gestione e Sviluppo del Territorio

Vista la richiesta di cui all'oggetto, pervenuta al SUAP in data 27/11/2023, agli atti prot.n. 14338;

Vista la richiesta di parere di competenza del Servizio Ambiente, pervenuta dal SUAP in data 18/12/2023, agli atti prot.n. 15500;

Vista l'integrazione pervenuta al SUAP in data 21/01/2024 agli atti prot.n. 1001 del 22/01/2024, con la quale l'istante ha trasmesso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi all'art. 8, comma 5 della L. 447/95 e dell'articolo 4 comma 2 del D.P.R. 227/2011;

Considerato che il Servizio Ambiente è coinvolto nel procedimento relativamente alle matrici ambientali per le emissioni in atmosfera e rumore, esprime quanto segue:

Emissioni in atmosfera:

- Si prende atto di quanto dichiarato nell'istanza presentata per modifica sostanziale di AUA (SUAP 122/2014/Fontevivo per emissioni in atmosfera rilasciata dal Comune di Fontevivo con in data 11/11/2014 alla ditta Synthesis S.p.A.) nel quale viene indicata la costruzione di nuovo impianto di aspirazione con emissione in atmosfera (E12) - previo passaggio in impianto di abbattimento, composto da separatore di gocce e filtro a coalescenza - afferente al nuovo allestimento all'interno dell'area aziendale denominata "M" di un reparto per la produzione di grassi lubrificanti speciali.
Tale attività ricade nell'ambito dell'art. 185 del vigente RUE – Ambiti dei piani urbanistici attuativi vigenti con funzione prevalentemente produttiva (PUAVI)", compatibile con l'attività insediata;
- Si prende atto del parere favorevole di competenza rilasciato da parte dell'ente AUSL;

Rumore:

- Si prende atto della dichiarazione trasmessa da Eugenio Paolo Fuochi, in qualità di Gestore degli impianti con delega del CDA dell'impresa Synthesis S.p.A., in cui dichiara:
 - che la modifica da realizzarsi comporta una variazione irrilevante nelle emissioni sonore dell'azienda;

- che la modifica da realizzarsi non comporta il superamento dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale;
 - che la modifica da realizzarsi è conforme sotto il profilo acustico con la classificazione dell'area in cui è insediata l'azienda e con la classificazione delle eventuali zone limitrofe maggiormente tutelate;
- L'insediamento, nel quale viene esercitata l'attività, risulta classificato alla tav. 3A del nuovo Piano di Zonizzazione Acustica approvato con D.C.C. n. 30 del 26/07/2017 in Classe IV – Aree di intensa attività umana, cui competono limiti assoluti diurni di 65 dBA e notturni di 55 dBA;
- Si prende, altresì, atto che il Gestore degli impianti ha evidenziato che tutti gli impianti dell'azienda funzionano esclusivamente in orario diurno, che l'impianto di aspirazione/abbattimento da installarsi comporta un'emissione sonora non superiore a 60 dB(A), che i recettori più vicini nel Comune di Fontevivo si trovano a una distanza di 650 metri (zona industriale in classe V) e 725 metri (civile abitazione in classe IV) e che fra i due recettori e la nuova sorgente sonora è frapposto il corpo di fabbrica dell'azienda, la linea ferroviaria ad alta velocità, l'autostrada A1 ed i raccordi autostradali A1-A14;

Lo scrivente ufficio visto il parere di competenza rilasciato da parte dell'ente AUSL e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi all'art. 8, comma 5 della L. 447/95 e dell'articolo 4 comma 2 del D.P.R. 227/2011 del Gestore degli impianti con delega del CDA dell'impresa Synthesis S.p.A., esprime per quanto di competenza **parere favorevole** all'autorizzazione in oggetto, precisando per la Matrice Rumore alle condizioni tecnico-operative indicate dal Gestore degli impianti.

Il Responsabile del Settore
arch. Lara Albertini
(documento firmato digitalmente)

Allegato 2

Firmato digitalmente da:



Comune di Fontevivo

TOMMASO FIAZZA

Comune di Fontevivo (PR)
Tel. 0521/611911 - Fax 0521/610331 - C.F. 00429190341



UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. (Vedi PEC)

Fontevivo, li 24/01/2024

Spett.le
SUAP sede
Tramite VBG

Spett.le
ARPAE – SAC di Parma
PEC aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: **SUAP n. 299/2023/Fontevivo** – Domanda di autorizzazione unica ambientale per modifica sostanziale all'AUA SUAP 122/2014/Fontevivo. Synthesis S.p.A. – **PARERE DEL SINDACO PER DITTA INSALUBRE**

Il Sindaco del Comune di Fontevivo;

Vista la richiesta di parere per ditta insalubre, pervenuta al SUAP da ARPAE Sac in data 18/01/2024, agli atti Prot.n. 897;

Considerato che il Sindaco è coinvolto nel procedimento relativamente alla matrice ditta insalubre, esprime quanto segue:

- la ditta, classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie (TULLSS), visto il punto 15 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994, risulta ubicata in zona urbanisticamente corretta ("Ambiti dei piani urbanistici attuativi vigenti con funzione prevalentemente produttiva (PUAVI)" – art. 185 del vigente RUE).

esprimendo, per quanto di competenza, parere favorevole.

Il Sindaco
Tommaso Fiazza
(documento firmato digitalmente)

Allegato 3

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0003787
DATA: 17/01/2024
OGGETTO: Risposta a: SUAP n. 299/2023/Fontevivo - SYNTHESIS S.P.A. - Domanda di autorizzazione unica ambientale per modifica sostanziale all'AUA SUAP 122/2014/ Fontevivo rilasciata in data 27/10/2014 prot. 9801.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali
Paolo Saccani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0003787_2024_Lettera_firmata.pdf	Saccani Paolo; Vignali Milena	4F27820F4DC90C278E42DE529B3662436 AC270C4F806D6D3E3C0E6AABE5C7F8C



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Comune di Fontevivo
suap@postacert.comune.fontevivo.pr.it

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: SUAP n. 299/2023/Fontevivo - SYNTHESIS S.P.A. - Domanda di autorizzazione unica ambientale per modifica sostanziale all'AUA SUAP 122/2014/Fontevivo o rilasciata in data 27/10/2014 prot. 9801.

Si comunica in riferimento alla nota dello Sportello Unico delle Imprese del Comune di Fontevivo, prot 15500 del 18.12.2023, relativa ad istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla ditta Synthesis Spa per l'insediamento in Comune di Fontevivo, località Bianconsese 118.

Esaminata la documentazione trasmessa, si prende atto che la modifica riguarda l'allestimento all'interno dell'area aziendale denominata "M" di un reparto per la produzione di grassi lubrificanti speciali.

In considerazione che la produzione si realizza riscaldando l'olio diatermico con possibile generazione di vapori oleosi, è previsto un impianto di aspirazione con espulsione all'esterno (emissione E12) previo passaggio in impianto di abbattimento, composto da separatore di gocce e filtro a coalescenza.


Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 15 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Per quanto sopra esposto, in relazione alla modifica sostanziale presentata, si esprime per quanto di competenza parere favorevole.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali
Paolo Saccani



Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0006040
DATA: 25/01/2024
OGGETTO: Risposta a: SUAP n. 299/2023/Fontevivo - SYNTHESIS S.P.A. - Domanda di autorizzazione unica ambientale per modifica sostanziale all'AUA SUAP 122/2014/ Fontevivo rilasciata in data 27/10/2014 prot. 9801 e rettificata in data 11/11/2014 prot. 10358 - Richiesta pareri definitivi

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali
Paolo Saccani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0006040_2024_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena; Saccani Paolo	E6E1F215FB3CF52510C7F961F27D98FA9 E2DA89F9E95F5CA32A18EAA90B9455D



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

Comune di Fontevivo
suap@postacert.comune.fontevivo.pr.it

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: SUAP n. 299/2023/Fontevivo - SYNTHESIS S.P.A. - Domanda di autorizzazione unica ambientale per modifica sostanziale all'AUA SUAP 122/2014/Fontevivo o rilasciata in data 27/10/2014 prot. 9801 e rettificata in data 11/11/2014 prot. 10358 - Richiesta pareri definitivi

Si comunica in riferimento alla nota dello Sportello Unico delle Imprese del Comune di Fontevivo, prot 299 del 25.01.2024, relativa all'invio delle integrazioni dell'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla ditta Synthesis Spa per l'insediamento in Comune di Fontevivo, località Bianconsese 118.

Valutata la documentazione integrativa inviata, per quanto di competenza si riconferma il parere favorevole espresso in data 17.01.2024 nostro prot. 3787.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Milena Vignali
Paolo Saccani

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.